



Le norme in tema di r.c.a. perseguono una tutela sociale del danneggiato

Descrizione

La Corte di Cassazione recentemente ha confermato il suo precedente principio (cfr. Cass. Civ. n. 16181/2015; Cass. Civ. n. 1279/2019; Cass. Civ. 1161/2020) secondo il quale la persona trasportata può avvalersi dellâ??azione diretta nei confronti dellâ??impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se questâ??ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato allâ??estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (cd. CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (cd. CARD). A tale conclusione perviene con il riconoscimento che lâ??art. 141 C.d.A. â??di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in unâ??ottica di tutela sociale che fa traslare il â??rischio di causaâ?• dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportanteâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 09 Gen 2024